

TI_GERICHTE 34.2014.28 vom 2. April 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-04-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2014.28

FR: TI_GERICHTE 34.2014.28 du 2 avril 2015

IT: TI_GERICHTE 34.2014.28 del 2 aprile 2015

Regeste

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.04.2015 34.2014.28 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.04.2015 34.2014.28 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.04.2015 34.2014.28

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza

Raccomandata Incarto n. 34.2014.28 rg /sc Lugano 2 aprile 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi segretario: Gianluca Menghetti statuendo sulla petizione del 17 ottobre 2014 di AT 1 contro CV 1 in materia di contributi della previdenza professionale considerato in fatto e in diritto 1.1 Per contratto d'adesione sottoscritto il 25 febbraio/25 marzo 2010 (contratto n. _____) la CV 1, quale datore di lavoro, ha affidato l'attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. febbraio 2010 (doc. A/1-2). 1.2 Disdetto – dopo l'invio di diffide (doc. A/11-12-13) – il contratto d'adesione per il 31 ottobre 2013 (doc. A/14) a motivo del mancato pagamento dei premi dovuti per un ammontare complessivo (comprensivo di interessi e spese) di CHF 44'639.65 (valuta 31 ottobre 2013; cfr. conteggio sub doc. A/15), adite le vie esecutive con PE n. _____ dell'UE di _____ del 3 giugno 2014 (doc. A/16), con la petizione in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento dell'importo di CHF 43'328.80 oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2014 più CHF 1'957.15 per interessi al 31 marzo 2014 nonché delle “ spese di esecuzione ”, dedotta la somma di CHF 7'740.-- versata dalla società in data 18 agosto 2014. Postula altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione delle spese ripetibili. 1.3 La convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell'art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III). 1.4 Con scritto 3 dicembre 2014 parte attrice ha comunicato al tribunale che in data 18 novembre 2014 la società convenuta ha provveduto al versamento di CHF 18'800.--. 2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG. 2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda

l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler , Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy , Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli isti-tuti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4 Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata. Le persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare all'art. 10 del contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli interessi), agli artt. 2, 3, 5 del regola-mento di previdenza (doc. A/3) e nel piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto d'adesione e piano di previdenza). Dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (e interessi) dovuti dalla convenuta sino al 31 ottobre 2012 è stato effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute. Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato. Inoltre, le spese addebitate alla convenuta per complessivi CHF 1'100.-- (CHF 400.-- per diffide e CHF 700.-- per scioglimento del contratto, compresi nell'importo di CHF 43'328.80; cfr. doc. A/6, 11-13, cfr. anche doc. A/15) paiono giustificate e conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1) e vanno quindi riconosciute (DTF 117 II 258). Del resto la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi e dei conteggi inviatile dall'attrice. Anzi, oltre ad aver effettuato nell'agosto 2014, dopo l'emanazione del precetto esecutivo a suo carico, un pagamento di CHF 7'740.-- che la fondazione chiede venga dedotto dall'im-porto fatto valere in petizione (cfr. supra consid. 1.1), pendete lite la società convenuta ha provveduto all'ulteriore versamento a favore della fondazione attrice di CHF 18'800.--, ciò che rende par-zialmente priva di oggetto per acquiescenza l'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti. In simili condizioni, tenuto conto dei suddetti

pagamenti intervenuti, la CV 1 deve essere condannata a versare i contributi previdenziali (spese e interessi debitori compresi) ancora scoperti ammontanti a CHF 18'745.95. Oggetto di condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“ spese di esecuzione ”), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto e contemplati nel regolamento delle spese (CHF 300.--). Complessivamente alla fondazione attrice spetta quindi l'importo di CHF 19'045.95. 2.5 L'attrice chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. aprile 2014. Secondo l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler , Brühwiler , Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L'ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell'istituto di previdenza; in caso contrario si applica l'art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell'11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl , cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti). Nel caso in esame, il tasso d'interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto accoglimento. 2.6 L'attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione al summenzionato PE n. _____ dell'UE di _____ del 3 giugno 2014. Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler , in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione. 2.7 La procedura è di principio gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca, 73 cpv. 2 LPP). 2.8 L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All'assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l'assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest'ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l'assegnazione di ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto per acquiescenza, la petizione è accolta . § La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 19'045.95 oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2014 su CHF 18'745.95. §§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione al PE n. _____ dell'UE di _____ del 3 giugno 2014 per l'importo di CHF 19'045.95

oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2014 su CHF 18'745.95. 2.- Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.